



CITTA' DI BARLETTA
Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile
Città della Disfida
Settore Programmazione Economica e Finanziaria
Servizio Tributi

GUIDA ILLUSTRATIVA ED ISTRUZIONI OPERATIVE

TARI

(Tassa sui Rifiuti)

L'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) ha stabilito che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI),"

La Tari continua dunque ad essere regolata dall'**art. 1 - commi da 641 a 668 – L.147/2013 e dal Regolamento per l'applicazione della TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.67 del 30.09.2020.**

Inoltre con la **deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 30.09.2020** sono state confermate per l'anno 2020 le stesse tariffe dell'anno d'imposta 2019 con la particolarità che la categoria Studi Professionali è stata equiparata alla categoria alla categoria "BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO" ai sensi dell'art. 58 quinquies del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.

PRESUPPOSTO

Presupposto per l'applicazione della Tari e' il possesso o detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Il criterio di determinazione delle tariffe è ispirato al principio comunitario "*chi inquina paga*" ed alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (dalla raccolta allo smaltimento). Criterio inderogabile di determinazione della tariffa è quello stabilito dal Dpr 158/1999 ovvero il c.d. metodo normalizzato in cui la tariffa e' costituita da una parte fissa, riferita al costo del servizio, calcolata rispetto alla superficie dell'immobile e una parte variabile, riferita alla quantità di rifiuti prodotti, calcolata in modo presuntivo rispetto al numero dei componenti il nucleo familiare.

COME E QUANDO SI PAGA

Per l'anno 2020 il versamento della Tari dovrà essere effettuato in un numero **4 rate** alle scadenze: **16/11/2020 – 16/12/2020 - 16/01/2020 – 16/02/2020** utilizzando i modelli F24 inviati dal Comune unitamente all'avviso di pagamento con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 dicembre 2020.

A titolo informativo, i codici da utilizzare per il versamento sono i seguenti:

codice Ente: "A669" (Comune di Barletta);

codice tributo: "3944" (TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013);

CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO

Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24, per effettuare i versamenti TARI i contribuenti dovranno

effettuare un bonifico a favore del:

Comune di Barletta -Servizio di Tesoreria-

IT 69 P 06175 41351 00000610490 – TESORERIA COMUNALE – BANCA CARIGE SPA - BIC: CRGEITGG

Indicando nella causale:

- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente;
- la sigla TARI - Comune di Barletta – Codice Ente A669-;
- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione di "Prima rata", "Seconda rata" o "Saldo".

Copia delle operazioni dovrà essere inoltrata al Comune per i successivi controlli all'indirizzo di posta elettronica certificata:

tributi@cert.comune.barletta.bt.it

QUANTO SI PAGA

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Con la Deliberazione di Consiglio Comunale n.68 del 30.09.2020 sono state confermate per l'anno 2020 le stesse tariffe già vigenti per l'anno 2019 e stabilite con la **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 19/12/2018.**

Pertanto risultano applicabili per l'anno 2020 le seguenti tariffe distinte tra tipologie di utenza:

TARIFFE TARI ANNO 2019 - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 19/12/2018 –
[Aggiornamento per variazione della categoria di appartenenza della categoria "STUDI PROFESSIONALI" alla categoria "BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO" ai sensi dell'art. 58 quinquies del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.](#)

UTENZE DOMESTICHE:

Descrizione	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
OCCUPANTE 1	1,34	57,28
OCCUPANTI 2	1,56	133,66
OCCUPANTI 3	1,69	171,85
OCCUPANTI 4	1,81	210,04
OCCUPANTI 5	1,82	276,87
OCCUPANTI 6 O PIU'	1,76	324,60

Per calcolare la tassa complessivamente dovuta occorre sommare parte fissa e parte variabile.

1. La parte fissa della tariffa deve essere moltiplicata per la superficie occupata;
2. La parte variabile della tariffa è determinata in base al numero dei componenti il nucleo familiare a prescindere dalla superficie occupata

UTENZE NON DOMESTICHE:

Descrizione	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,40	1,21
CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,30	0,90
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,28	0,86
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,47	1,44
STABILIMENTI BALNEARI	0,38	1,14
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,36	1,11
ALBERGHI CON RISTORANTE	0,90	2,73
ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,69	2,09
CASE DI CURA E RIPOSO	0,69	2,11
OSPEDALI	0,91	2,77
UFFICI ED AGENZIE	0,75	2,26
BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	0,50	1,52
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	0,72	2,17
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	0,96	2,90
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	0,58	1,76
BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,06	3,22
ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	0,96	2,90
ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	0,66	2,00
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,88	2,66
ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,60	1,21
ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,59	1,78
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	6,55	10,54
MENSE, BIRRERIE, HAMBURGHIERE	4,03	7,68
BAR, CAFFE, PASTICCERIA	4,69	7,68
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	1,55	4,72
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,56	4,73
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	7,16	12,07
IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1,74	5,26
BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	5,25	10,98
DISCOTECHES, NIGHT CLUB	1,22	2,85

Per calcolare la tassa complessivamente dovuta occorre sommare parte fissa e parte variabile e moltiplicarne l'importo per la superficie.

NOVITA' 2020

RIDUZIONI

UTENZE NON DOMESTICHE

ART. 8 - rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo

1. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità degli stessi, determinata secondo le modalità dei commi seguenti.

2. Percentuali di riduzione:

- a) 20%, nel caso di riciclo dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- b) 40%, nel caso di riciclo di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- c) 70%, nel caso di riciclo di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- d) 100%, nel caso di riciclo di oltre l'80% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.

3. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione e siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.

4. La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui all'art. 16, all'intera superficie imponibile.

5. La riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al riciclo nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

AGEVOLAZIONI

Si premette che tutte le agevolazioni già presenti nel 2019 saranno applicate automaticamente a condizione che l'Ufficio sia in possesso dei dati per poterle applicare e che il Contribuente sia in regola con i tributi locali.

Qualora le agevolazioni non fossero state applicate automaticamente l'avente diritto potrà comunque richiederle presentando la documentazione e la dichiarazione TARI a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Solo quota variabile (art.25 comma 4 del Regolamento TARI e Delibera di approvazione delle tariffe):

la TARI dovuta per l'abitazione e le relative pertinenze è ridotta, per la sola quota variabile, nella misura di cui al seguente prospetto, tenuto conto della capacità contributiva della famiglia attraverso l'applicazione dell'ISEE:

SCAGLIONI ISEE espressi in EURO	% massima di riduzione della quota variabile del tributo
da 0 a 2.000	70
da 2.001 a 3.000	65
da 3.001 a 4.000	60
da 4.001 a 5.000	55
da 5.001 a 6.000	50
da 6.001 a 7.000	45
da 7.001 a 8.000	40
da 8.001 a 9.000	35
da 9.001 a 10.000	30
da 10.001 a 11.000	25
da 11.001 a 12.000	20

Solo quota variabile (art.25 comma 5 del Regolamento TARI e Delibera di approvazione delle tariffe):

riduzione del 70% della quota variabile per le abitazioni e relative pertinenze a condizione che il nucleo familiare si trovi nella seguente e combinata situazione sociale ed economico patrimoniale:

- **del nucleo familiare facciano parte persone, non ricoverate in istituto con retta parzialmente o totalmente a carico di ente pubblico, portatrici di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104, ovvero invalidi civili ai sensi degli artt.12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n.118 e ss.mm.ii., con percentuale pari o superiore al 74%.**
- **l'ISEE del nucleo familiare non superi € 12.000,00.**

UTENZE NON DOMESTICHE

(art.25 comma 7 del Regolamento TARI e Delibera di approvazione delle tariffe)

Totale esenzione per le superfici destinate solo ed esclusivamente all'esercizio pubblico delle funzioni di culto ammesse dallo Stato Italiano.

(art.25 comma 8 del Regolamento TARI e Delibera di approvazione delle tariffe)

Totale esenzione solo ed esclusivamente per le ONLUS che avranno adeguato i propri Statuti alle disposizioni contenute nel Codice del terzo settore entro la prevista data del 31.10.2020;

(art.25 comma 9 del Regolamento TARI e Delibera di approvazione delle tariffe)

Totale esenzione per i soggetti di cui all'art. 1 comma 54 della LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190 e s.m.i. – c.d. contribuenti forfetari - possono essere previste forme di agevolazione fino alla totale esenzione dal pagamento della TARI qualora, in capo al Contribuente, si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

- l'attività professionale o imprenditoriale sia svolta in immobili condotti in locazione con regolare contratto registrato;
- il reddito imponibile realizzato nell'annualità precedente sia risultato inferiore o uguale ad € 15.000,00. (Si specifica che deve trattarsi del reddito imponibile derivante dall'attività).

(art.25 comma 10 del Regolamento TARI e Delibera di approvazione delle tariffe)

Totale esenzione con riferimento ai soggetti di cui all'art. 25 del D.L. 18/10/2012 n. 179 convertito in Legge convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 – c.d. Start - up innovativa e incubatore certificato - possono essere previste forme di agevolazione fino alla totale esenzione dal pagamento della TARI limitatamente alle utenze non domestiche ubicate in zone di volta in volta individuate con la medesima deliberazione e condotte in regime di locazione.

(art.25 comma 11 del Regolamento TARI e Delibera di approvazione delle tariffe)

Riduzione del 50% della quota variabile per le utenze non domestiche rientranti nelle seguenti categorie:

13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

ubicate nel Centro storico – Zona Urbana A – ed il cui ingresso principale della sede dell'attività è ubicato nelle strade indicate nel prospetto n.3 allegato al Regolamento TARI.

(art.25 comma 12 del Regolamento TARI e Delibera di approvazione delle tariffe)

Riduzione del 50% della quota variabile per le utenze non domestiche legate alle attività commerciali iscritte nell'elenco dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi da divertimento con vincite in denaro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato dell'art. 1 comma 82 della Legge 220/2010, modificativo del comma 533 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, che a decorrere dal 2016 dovessero dismettere ed impegnarsi a non ripristinare per un periodo di 5 anni tutte le macchine da gioco di qualsiasi genere con premi in denaro, purché dimostrino di essere in possesso delle relative autorizzazioni alla data di entrata in vigore del presente articolo.

(art.25 comma 13 del Regolamento TARI e Delibera di approvazione delle tariffe)

Totale esenzione a favore degli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o i liberi professionisti che subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente l'attività esercitata, in conseguenza di azioni commesse allo scopo di costringerli, anche tramite propri rappresentanti o collaboratori, ad aderire a richieste estorsive e/o usuraie o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, usufruiscono di un contributo annuo pari alla TARI ed addizionali dovute dalla vittima, per l'importo annualmente dovuto, per un periodo di cinque anni a partire dall'annualità in cui è effettuata la richiesta debitamente documentata. La concessione dell'agevolazione di cui al presente comma è riconosciuta qualora esistano le condizioni ed in base alle modalità previste nell'apposito "Regolamento per il riconoscimento delle agevolazioni per i tributi comunali in favore delle imprese che hanno sporto denuncia nei confronti di atti di estorsione e/o di usura ai loro danni".

(art.25 comma 14 del Regolamento TARI e Delibera di approvazione delle tariffe)

In continuità con le agevolazioni concesse nel 2019 si applica anche per il 2020 la riduzione del 50% della quota variabile in relazione alle seguenti categorie

5	Stabilimenti balneari
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub a condizione che insistano sugli stabilimenti balneari

(art.25 comma 14 del Regolamento TARI e Delibera di approvazione delle tariffe)

Riduzione del 30% della parte variabile del tributo alle utenze non domestiche per le quali è stata decretata la chiusura obbligatoria necessaria ad arginare la diffusione del virus COVID 19;

Per qualsiasi ulteriore informazione, ci si può rivolgere direttamente al Servizio Tributi ubicato in Barletta alla Via Vanvitelli n.1, aperto al pubblico nelle seguenti giornate ed orari:

Periodo dal 01 gennaio al 30 giugno:

lunedì – chiuso al pubblico

martedì - dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30

mercoledì - dalle 9.30 alle 12.30

giovedì - dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30

venerdì - chiuso al pubblico

Periodo dal 01 luglio al 31 agosto:

lunedì – chiuso al pubblico

martedì - dalle 9.30 alle 12.30

mercoledì - dalle 9.30 alle 12.30

giovedì - dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30

venerdì - chiuso al pubblico

Numeri utili: Fax: 0883 – 578686 Tel. 0883 – 578673– 578682– 578676 - 578684–578692 .

Al fine di assicurare un servizio efficiente al cittadino, si invitano i contribuenti a telefonare solo per reali esigenze informative e preferibilmente dalle 12.30 alle 14.00, al di fuori cioè dell'orario di ricevimento del pubblico.

Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) – tributi@cert.comune.barletta.bt.it

Il Funzionario Responsabile
Dott. Antonio Palmitessa